

*Tribunale di Genova*

*Sezione fallimentare*

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. V. Basoli Presidente rel.

Dott.ssa D. Canepa Giudice

Dott. F. Davini Giudice

Vista la domanda ex art. 161, 6° comma L.F. depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2013 da

**ATP Esercizio S.r.l.**, C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 02115960995, con sede legale in Carasco (GE), Via Conturli 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. Enzo Sivori, rappresentata ed assistita in forza di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Giovanni Bravo (CF BRVGNN74M21D969C, telefax 010.540865, PEC giovanni.bravo@pec.studiocristoffanini.it), nonché dall'Avv. Corrado Mauceri (CF MCRCRD51D25D969Y, telefax 010886487, PEC studio@pec.studiolegalemauceri.it), con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Genova, Salita Santa Caterina 1/2;

visti i seguenti atti depositati in allegato alla domanda;

- a. L'unico bilancio approvato dalla Società (quello al 31 dicembre 2012, doc. n. 4);
- b. i bilanci al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012 della controllante ATP S.p.A., conferitaria del ramo di azienda esercito da ATP Esercizio dall'aprile 2012 (doc. n. 9-10-11);
- c. l'elenco nominativo dei creditori al 31 agosto 2013 con indicazione dei rispettivi crediti (doc. n. 12).

Rilevato:

- che la presentazione del ricorso è stata deliberata ai sensi dell'art. 152 L.F. dal Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre 2013 (deliberazione ricevuta dal Notaio Federico Cattanei: doc. n. 7);

*V. Basoli*

85,00  
P-EP42  
13  
CRON.  
6825  
13


- che il Tribunale è competente a decidere sulla domanda avendo la società ricorrente sede legale in Carasco;

Rilevato in ordine alla applicabilità della normativa fallimentare;

- che l'esclusione di cui all'art. 1 della L.F. nella parte in cui dispone che non sono soggetti al fallimento gli enti pubblici non trova applicazione nella presente fattispecie;
- Che la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha preso in esame la questione, delineando in particolare i criteri di analisi della natura della società ai fini della applicazione della legge fallimentare e di conseguenza, per il caso in esame, dell'ammissione al concordato preventivo, ha evidenziato alcuni principi fondamentali sulla base dei quali giungere alla definizione della fallibilità o meno della società a partecipazione pubblica totale o parziale;
- Che l'indirizzo che viene tracciato dalle alcune decisioni in materia si basa in sintesi sulle seguenti considerazioni riassunte nelle massime di seguito trascritte:


*"E' assoggettabile a procedura concorsuale - e può quindi essere ammessa al concordato preventivo - la società per azioni interamente partecipata da capitale pubblico e che utilizzi risorse pubbliche per lo svolgimento della propria attività qualora la sua sfera d'azione sia riconducibile al diritto privato secondo uno schema comunque inquadrabile nel modello previsto dal codice civile. (Nella specie, il potere di indirizzo riconosciuto all'ente pubblico è limitato all'espletamento del servizio nel territorio di riferimento, gli enti locali non hanno alcun potere di ingerenza nella gestione complessiva della società e di verifica del bilancio e non esercitano comunque un potere analogo a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi; l'oggetto sociale ammette infine l'espletamento dell'attività a favore di terzi)." (Tribunale Velletri 08 marzo 2010);*

*"Posto che la mera titolarità in capo ad un soggetto pubblico delle partecipazioni ad una società per azioni non consente di concludere tout court per la natura pubblica della partecipata, al fine di stabilire la assoggettabilità o meno a procedura concorsuale della medesima, si dovrà in concreto e caso per caso valutarne la gestione e l'attività svolta. Si potrà, pertanto, ritenere*



*sussistente la natura pubblica qualora i) la società affidataria di un determinato servizio svolga la maggior parte della propria attività a favore dell'ente pubblico; ii) l'impresa non abbia acquisito una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell'ente pubblico e che può risultare, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale a tutto il territorio nazionale e all'estero; iii) il consiglio di amministrazione della società non abbia poteri gestionali di rilievo e l'ente pubblico eserciti poteri maggiori e più incisivi di quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; iv) le decisioni di maggior rilievo debbano essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. Non ha pertanto natura pubblica la società per azioni che pur essendo partecipata in tutto o in parte da un ente pubblico, sia caratterizzata da una gestione interamente riferibile al diritto privato e peculiare dell'impresa commerciale, le cui decisioni siano adottate con i meccanismi previsti dal diritto privato e non siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente pubblico." (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 22 luglio 2009);*

- Che i parametri di valutazione evidenziati ed indicati nella giurisprudenza citata possono ritenersi corretti poiché fanno riferimento ed hanno riguardo non alla forma, quale astratto contenitore della società, ma al concreto insieme di rapporti fra la società partecipata e il soggetto pubblico al quale appartiene la titolarità delle partecipazioni, ed alla tipologia di attività posta in essere, con la conseguenza che laddove sia effettivamente rilevabile una eterodirezione della società partecipata da parte del soggetto pubblico, non potrà giungersi alla conclusione che la società partecipata sia soggetta alla procedura fallimentare (e conseguentemente al concordato preventivo), mentre l'opposta conclusione dovrà valere nell'ipotesi che non sia ravvisabile alcuna eterodirezione ed i servizi siano offerti ai terzi secondo modalità soggette a regole privatistiche;
- Che nel caso di specie nessuno degli elementi ricavabili dalla documentazione depositata e dal contenuto del ricorso depongono per una eterodirezione della ATP S.r.l. per i seguenti rilievi:
  - o La società è partecipata da altra società ATP S.p.a. (le cui quote fanno capo, come si dirà più avanti, a Province e comuni), con la



conseguenza che l'indagine andrebbe spostata su questa società ma, le conclusioni si ricavano già dalle considerazioni che seguono inerenti alla ATP Esercizio;

- La società partecipata svolge la propria attività non in favore dell'ente pubblico ma dei privati che intendono avvalersi dei suoi servizi;
- L'impresa svolge la sua attività con una vocazione interamente commerciale e sulla base di accordi che sono stati stipulati con i singoli comuni interessati ai servizi in favore dei loro cittadini (in tal senso si vedano le precise indicazioni contenute in ricorso che evidenziano che l'attività di ATP Esercizio S.r.l. viene esercita in forza di un contratto di servizio stipulato in data 20/09/2013 - con durata prorogata sino al 31 dicembre 2015 - e con ulteriori contratti che si sono aggiunti per l'affidamento alla società di servizi vari afferenti il trasporto di persone e la mobilità, stipulati con svariati comuni della Provincia di Genova.);
- Il Consiglio di amministrazione risulta avere – sulla base della documentazione allegata al ricorso ed alle precisazioni contenute nel ricorso stesso – completi poteri gestionali, non rilevando che la ricapitalizzazione della società possa essere effettuata dalla Provincia di Genova;
- Non risulta neppure – ed è anzi evidente il contrario per quanto esposto circa l'adozione degli atti necessari a dar corso alla procedura di preconcordato – che le decisioni di maggior rilievo debbano essere sottoposte al vaglio degli enti. Sotto questo profilo va osservato che la pluralità degli enti che partecipano al capitale della società ATP S.p.A. la quale, come si è detto, a sua volta detiene interamente il capitale sociale della ATP Esercizio S.r.l. – fra i quali la Provincie di Genova e La Spezia e vari comuni interessati al servizio di trasporto dei privati nel loro ambito territoriale – impedisce, anche solamente in via ipotetica, di prospettare una eterodirezione della ATP Esercizi S.r.l. e di identificare il soggetto




pubblico al quale sarebbero esclusivamente riferibili, e dovrebbero essere imputate, attività di gestione della società, neppure essendo coerente e funzionale rispetto alle necessarie decisioni di gestione sopporre una frammentazione decisionale e di controllo fra i vari soggetti interessati alla utilizzazione del servizio.

- Che in sostanza la conclusione alla quale il Collegio ritiene corretto pervenire è quella di ritenere che l'attività svolta dalla società ATP Esercizio è inquadrabile nel modello privatistico di una attività a favore di terzi, che non sono ravvisabili poteri di ingerenza - eterodirezione dell'ente pubblico, non essendo ravvisabile alcuna necessaria consequenzialità fra finanziamenti e direzione - controllo della gestione della società, e che quindi, essendo la ATP Esercizio S.r.l. fallibile, sia anche ammissibile la sua domanda di preconcordato;

Rilevato inoltre quanto all'accoglimento della domanda;

- Che sussistono i presupposti di sua ammissibilità poiché il Consiglio di amministrazione ha approvato una situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno 2013 (doc. n. 5), che evidenzia una perdita di periodo di € 2,15 milioni e la conseguente integrale erosione del capitale sociale (con previsione di una perdita inerziale al 31 dicembre 2013 di € 4,2 milioni);
- che sussiste conseguentemente lo stato di crisi come risulta dall'esposizione in ricorso e dalla predetta documentazione;
- che la società si è riservata di presentare proposta di concordato ovvero un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. entro il termine richiesto di 120 giorni;
- che ove non pendano procedure prefallimentari nei confronti del debitore - e nella specie non risulta depositata alcuna istanza di fallimento nei confronti della società ricorrente - il Tribunale può concedere termine non superiore a 120 giorni prorogabile, per giustificati motivi, di altri 60 giorni;
- che nella specie va escluso che la richiesta di pre concordata abbia finalità manifestamente dilatorie, e va assegnato (per la presentazione del piano, della attestazione del professionista e della documentazione) termine di 120 giorni - decorrente dalla data di pubblicazione del ricorso presso la Camera di



commercio di Genova - per consentire alla società ricorrente di predisporre la documentazione, la proposta ed il piano;

- che con il decreto di cui al sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

P.q.m.


Visto l'art. 161, sesto comma L.F.;

- a) fissa il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso, per il deposito della proposta di concordato, del piano e degli altri documenti di cui all'art. 161, c. 2 e 3, L. Fall. ovvero dell'accordo di ristrutturazione e degli altri documenti di cui all'art. 182 *bis*, c. 1, L. Fall.;
- b) dispone ex art. 161, c. 8, L. Fall. il deposito con cadenza mensile di relazione sulla situazione patrimoniale ed economica aggiornata nonché di elenco dei pagamenti superiori ad €. 10.000,00 medio tempore eseguiti;
- c) nomina, sin d'ora, ai sensi dell'art. 161, c. 6, L. Fall., per come da ultimo riformato, il dott. Massimo Scotton quale commissario giudiziale.

Genova li 10 ottobre 2013

Il Presidente rel.

Dott. Vincenzo Basoli



Depositato dal Cancelliere

il 10.10.13

Il Cancelliere

